

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 60/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1128]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/1255 della Commissione, del 7 settembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale e che fissa un tenore massimo di IPA negli alimenti di origine vegetale in polvere utilizzati per la preparazione di bevande ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. è aggiunto il trattino seguente:

«— **32020 R 1255**: regolamento (UE) 2020/1255 della Commissione, del 7 settembre 2020 (GU L 293 dell'8.9.2020, pag. 1).».

2. Il testo dell'adattamento b) è sostituito dal seguente:

«b) All'articolo 7, nell'elenco di cui al paragrafo 6 è aggiunto quanto segue:

“— Islanda: carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale, dove con 'affumicati in modo tradizionale' si intende lo sviluppo di fumo mediante la combustione di letame ovino, torba, legno selvatico e/o erica in un affumicatoio;

Norvegia: 'eldhusrøykt pinnekjøtt' affumicati in modo tradizionale.” ».

c) All'articolo 7, nell'elenco di cui al paragrafo 7 è aggiunto quanto segue:

“— Islanda: pesce e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale, dove con 'affumicati in modo tradizionale' si intende lo sviluppo di fumo mediante la combustione di letame ovino, torba, legno selvatico e/o erica in un affumicatoio.”.».

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2020/1255 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

⁽¹⁾ GU L 293 dell'8.9.2020, pag. 1.